

Art. 1.4 - Adeguamento al P.R.G.I. di opere ed edifici esistenti

Le opere e gli edifici esistenti che contrastino con norme del presente P.R.G.I. potranno soltanto subire trasformazioni che li adeguino ad esse, ovvero essere soggetti ad interventi di manutenzione.

Procedure coattive possono essere messe in atto nei casi, nei modi e nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 31, comma 11 della legge 17 agosto 1942 numero 1150 l'entrata in vigore del presente P.R.G.I. comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le sue previsioni, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati al momento della adozione del presente P.R.G.I. e vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio.